



C.A.P. 82030

COMUNE DI CAUTANO

(Provincia di Benevento)



***** Tel. 0824/880700

Ordinanza n. ____ del 20/06/2023 – prot. ____

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, in particolare l'art.50, comma 5;
VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;
VISTO che è in itinere il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022 – 2027 giusto D.G.R. n. 302 del 21/06/2022;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 258 del 12/06/2023 relativo alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
PRESO ATTO che talune pratiche agricole finalizzate alla bruciatura delle erbe e delle stoppie, spesso sfuggono al controllo degli agricoltori, originando anche incendi di vaste proporzioni;
VISTO l'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 che vieta, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
ACCERTATO che di norma il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi è compreso tra il **15 Giugno e il 20 settembre**, salvo diversa disposizione regionale;
RITENUTO segnalare la necessità di effettuare una periodica pulizia dei sottoboschi e dei terreni incolti, prossimi alle aree antropizzate e di effettuare altresì una corretta manutenzione (taglio erba e ramaglie) delle ripe e delle scarpate prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio;
VISTA la Legge n. 353 del 21 Novembre del 2000;
VISTO il Decreto Lgs. N. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice di Protezione Civile “che riconferma il Sindaco quale Autorità Locale competente in materia di protezione civile;
VISTO il Decreto Lgs n. 112/1998 che include, tra le attività di protezione civile , la lotta agli incendi boschivi

ORDINA

Di confermare per il periodo **dal 15 Giugno al 20 Settembre 2023**, salvo proroghe, lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate , incolte e a pascolo del territorio comunale e pertanto, nel suddetto periodo, **è vietato sul territorio comunale:**

- Compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
- Effettuare pratiche agricole finalizzate alla bruciatura di stoppie e residui vegetali, agricoli e forestali

In ragione degli obblighi dettati dall'art.14, comma 8, del D.L. 24 Giugno 2014n. 91, convertito in legge n. 116 dell'11 Agosto 2014.

E' FATTO OBBLIGO

Nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, di norma dal **15 Giugno al 20 Settembre**, salvo proroghe :

- Ai possessori, a qualsiasi titolo, di effettuare una corretta manutenzione (taglio erba e ramaglie) delle ripe e delle scarpate prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio e di provvedere allo smaltimento secondo la normativa;
- Ai possessori, a qualsiasi titolo, di effettuare una corretta manutenzione delle aree in prossimità di infrastrutture aeree quali linee elettriche , telefoniche , ecc.;
- Agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di infrastrutture quali strade, cabine elettriche, cabine gas, ecc. alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture,
- **Di adottare** le dovute misure di prevenzione in occasione degli spari di fuochi di artificio.

AVVERTE

Che a seguito dell'esecuzione di azioni e/o omissioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nel periodo compreso tra il **15 Giugno al 20 Settembre** sarà applicata

- Per le aree boscate ed in adiacenza di esse la sanzione pecuniaria da € 1032,00 ad € 10329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000;
- Per tutte le altre aree la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18 Agosto del 2000, n. 267;

In caso di avvenuto incendio, per cause di inottemperanza alla presente ordinanza, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P. oltre che per le ulteriori ipotesi di reato individuate per il singolo caso

AVVERTE

Che tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità qualsiasi inosservanza a quanto disposto. Ogni inizio di incendio potrà essere segnalato ai seguenti recapiti telefonici:

- Sala operativa provinciale di Benevento - ore 08,00 - 20,00 - recapito telefonico - 0824/51412;
- Sala operativa regionale di Napoli - ore 08,00/20,00 - recapito telefonico - 081/2323111 - numero verde 800232525/800449911;
- Comune di Cautano (BN) - orari di apertura al pubblico - 0824/880700
- Vigili del Fuoco - 24 ore su 24 - recapito telefonico 115 numero verde.

DEMANDA

Agli organi competenti la vigilanza e l'accertamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e resta in vigore per il perdurare delle condizioni di pericolo.

Si dispone l'affissione della presente ordinanza su tutto il territorio comunale.

La presente ordinanza può essere impugnata con ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, e con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO

Ing. Alessandro GISOLDI

(firma autografa autorizzata a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93)

